



# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici e questo giorno venticinque del mese di luglio alle ore 21.25, in seconda convocazione, nel locale situato presso la sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE	OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento servizi indivisibili (TASI) – Approvazione.
N. <b>37</b>	
<b>del</b>	
<b>25.07.2014</b>	

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 15 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Furiosi Yuri</i>	X	
<i>Neri Iury</i>	X	
<i>Arzilli Eliano</i>	X	
<i>Santini Moreno</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X	
<i>Dogali Sara</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X	

	Presenti	Assenti
<i>Biotti Margherita</i>	X	
<i>Ghelli Tiziano</i>		X
<i>Cibecchini Fabio</i>	X	
<i>Chimenti Filomena</i>	X	
<i>Spera Franco</i>	X	
<i>Ciampolini Filippo</i>	X	
<i>Masini Lucia</i>	X	
<i>Zambon Roberto</i>	X	
Ed il Sindaco <i>Cucini Giacomo</i>	X	

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Sara Dogali e Franco Spera

ASSESSORI PRESENTI: Francesco Dei, Piero Di Vita, Clara Conforti, Jacopo Arrigoni e Francesca Pinocchi.

## OMISSIS

Sono presenti n. 16 componenti il Consiglio Comunale ed assente il consigliere Ghelli Tiziano

( N. 37 )

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento servizi indivisibili (TASI) – Approvazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTI COMUNALI – Regolamento servizi indivisibili (TASI) – Approvazione”;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
ASTENUTI	n. ---
VOTANTI	n. 16
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI e Zambon)	n. 6 (Cibecchini – Chimenti – Spera – Ciampolini – Masini

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

VISTA la Legge n.147 del 27.12.2013, Legge di Stabilità dell'anno 2014, che ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, come disposto dai seguenti commi dell'articolo 1:

- **comma 639:** *"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone:*
  - *dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,*
  - *di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,*
  - *nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*
- **comma 640:** *"L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU"*

Richiamati in particolare i commi dal 669 al 692 dell'art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) relativi al tributo TASI;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, che all'articolo 1 ha dettato nuove disposizioni in materia IUC ed in particolare in materia di TARI e TASI;

VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88, in fase di conversione, che all'articolo 1 ha dettato nuove disposizioni in materia IUC ed in particolare in materia di TARI e TASI;

VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88, in fase di conversione, che all'articolo 1 ha dettato ulteriori disposizioni in materia IUC ed in particolare in materia di TARI e TASI;

RILEVATO che in riferimento alla TASI:

-Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

-pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 c. 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

- che ai sensi del comma 682 della L. 147/2013 il Comune adotta disciplina sussidiaria a mezzo regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 /1997;

- che ai sensi del comma 683 della L. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare , entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della Tasi a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili individuati;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 682 L.147/2013 , per quanto concerne la TASI , “necessita l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta”, e che tale rilevazione è necessaria per la determinazione della tariffa per l'anno 2014,

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento ai commi 676 in merito all'aliquota base pari all'1 per mille; e comma 677 relativa al vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013; che per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; e che eventuale aumento non può superare lo 0,8 per mille con destinazione vincolata a detrazioni d'imposta o misure tali da generare un carico TASI equivalente o inferiore all'I.M.U. per la stessa tipologia d'immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 296/06, ove è previsto che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e

dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto 29/04/2014 del Ministro dell'Interno che fissa per l'anno 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2014:

VISTO l'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997 come integrato dall'art. 13 comma 15 della Legge 214/2011, che stabilisce l'obbligo di trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie, entro 30 giorni dalla loro esecutività e comunque entro 30 trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico;

## DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il seguente Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI);
- 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dal 01/01/2014;

# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**ANNO 2014  
INDICE**

- Art. 1 - Oggetto \_\_\_\_\_
- Art. 2 - Soggetto attivo \_\_\_\_\_
- Art. 3— Presupposto impositivo \_\_\_\_\_
- Art. 4 —Soggetti passivi \_\_\_\_\_
- Art. 5— Base imponibile \_\_\_\_\_
- Art. 6 - Aliquote \_\_\_\_\_
- Art. 7— Detrazione per abitazione principale \_\_\_\_\_
- Art. 8 — Dichiarazione \_\_\_\_\_
- Art. 9— Versamenti \_\_\_\_\_
- Art. 10— Funzionario Responsabile \_\_\_\_\_
- Art. 11— Rimborsi e compensazione \_\_\_\_\_
- Art. 12— Attività di controllo e sanzioni \_\_\_\_\_
- Art. 13 - Misura degli  
interessi \_\_\_\_\_
- Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento \_\_\_\_\_
- Art. 15— Riscossione coattiva \_\_\_\_\_
- Art. 16—Contenzioso tributario \_\_\_\_\_
- Art. 17— Entrata in vigore del regolamento \_\_\_\_\_
- Art. 18 - — Clausola di adeguamento \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3— Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

### **Art. 4 —Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso del fabbricato o dell'area fabbricabile. Nel caso di più detentori la dichiarazione ed il versamento devono essere effettuati dall'intestatario del titolo che legittima la detenzione o dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti.
6. Deve essere conteggiato per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 5— Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 \_convertito con modificazioni in L. 214/2011.

### **Art. 6- Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e,

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 7— Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### **Art. 8 — Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. In sede di prima applicazione sono considerate valide le dichiarazioni ai fini IMU ad eccezione delle unità immobiliari utilizzate da terzi o da uno dei titolari di diritti reali.

#### **Art. 9— Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.
2. Il tributo versato dal contribuente è determinato nelle forme di legge. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, mettere a disposizione modalità di calcolo in autodeterminazione o inviare moduli di pagamento precompilati, o altre forme di ausilio. Rimane fermo che in caso di mancato invio dei moduli precompilati o quant'altro, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 le scadenze del versamento, come stabilito dall'art. 1, del D.L. 09/06/2014, n.88, sono stabilite nel 16 Ottobre 2014 per la rata in acconto e nel 16 Dicembre 2014 per la rata a saldo.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art. 10— Funzionario Responsabile**

1. . Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

#### **Art. 11— Rimborsi e compensazione**

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, a titolo di IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal tasso legale.
5. Non si procede al rimborso di somme a titolo di sola tassa fino a euro 30,00.
6. A richiesta e disposizione delle parti in caso di contitolarità sui beni oggetto di imposizione, l'eccedenza di versamento di un soggetto può essere trasferita agli altri se in difetto, e considerata nelle stesse condizioni e termini in cui il versamento originario è stato effettuato.

#### **Art. 12— Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.



### **Art. 13 - Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

### **Art. 14- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi TASI intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
3. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
4. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
6. Viene determinato in €. 20.000,00 il limite\*\*\* oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

### **Art. 15— Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 112/1999 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione e l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. In caso di riscossione diretta le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.
4. Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate al contribuente e sono recuperate con il procedimento di cui al punto 4.

### **Art. 16 – Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso in materia di TASI si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**Art. 18— Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
ASTENUTI	n. ---
VOTANTI	n. 16
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. 6 (Cibecchini – Chimenti – Spera – Ciampolini – Masini e Zambon)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---



# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*  
PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

TRIBUTI COMUNALI – Regolamento servizi indivisibili (TASI) – Approvazione.

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

*Vedi sul retro eventuale parere contrario.*

Certaldo, 15.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Danilo D'Aco

\*\*\*\*\*


Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 15.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Danilo D'Aco



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giuseppe Lombardo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Certaldo, 08 Agosto 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Dott. Danilo D'Aco

---

---

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

Revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Modificata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certaldo, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 08 Agosto 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Dott. Danilo D'Aco

